



AZIENDA SPECIALE
"AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI"

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

Edizione n. 8 approvata con Delibera C.d.A. n. 174 del 18/03/2026

Versione n. 8 –

INDICE

DEFINIZIONI	3
<u>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</u>	7
1.1 CENNI GENERALI	7
1.2 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DELLA NORMATIVA	8
1.3 L'APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO	21
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ	23
<u>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'AGENZIA</u>	25
2.1 LA <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> DELL'AGENZIA	25
2.2 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	26
2.3 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	26
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO	27
2.5 LA COSTRUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DELL'AGENZIA	27
2.6 LA MAPPATURA DEI RISCHI "231"	28
2.7 LA STRUTTURA DEL MODELLO DELL'AGENZIA	30
2.8 APPROVAZIONE DEL MODELLO, SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	32
<u>3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	33
3.1 PRINCIPI GENERALI	33
3.2 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
3.3 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA	34
3.4 COMPITI DELL'ODV	36
3.5 ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
3.6 OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ODV	38
<u>4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE</u>	41
4.1 DISPOSIZIONI GENERALI	41
4.2 COMUNICAZIONE INIZIALE	41
4.3 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI DOCENTI	41
4.4 INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"	42
<u>5. SISTEMA SANZIONATORIO</u>	43
5.1 PROFILI GENERALI	43
5.2 LE SANZIONI	43

Definizioni

Accreditamento: la modalità attraverso la quale la Regione attua la qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento con finanziamento pubblico.

Agenzia o Azienda: l'Azienda Speciale "Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi" con sede a Lumezzane (BS), via Rosmini, 14.

Attività sensibili: le attività dell'Agenzia nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Codice Etico: il Codice Etico adottato dall'Agenzia nella versione attualmente vigente.

Comune: il Comune di Lumezzane (Brescia).

Consiglio di Amministrazione o CdA: il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Conto Corrente dedicato: il Conto Corrente aperto dall'Agenzia per i movimenti relativi ai finanziamenti pubblici.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con L'Agenzia rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano l'Azienda verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Agenzia, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con l'Azienda, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Docenti e Formatori: i Docenti ed i Formatori dell’Agenzia.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore dell’Agenzia.

Fondo Sociale Europeo o FSE: Fondo per il miglioramento dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del mercato del lavoro nell’ambito dell’Unione Europea.

Modello o Modello organizzativo: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

MQ: il Manuale della Qualità dell’Agenzia conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nella versione attualmente vigente.

Piano – Programma: il piano annuale delle attività programmate per l’esercizio successivo ove sono indicate, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, le linee di sviluppo e gli *standard* ottimali dei servizi erogati, le previsioni e le proposte circa le politiche tariffarie, i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l’acquisizione e la valorizzazione del personale.

PA: Pubblica Amministrazione.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

SIAE: Società italiana degli Autori ed Editori.

Premessa

L’Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi”

L’Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi” (di seguito anche “Agenzia” o “Azienda”) sita a Lumezzane (BS) via Rosmini, 14 è un ente iscritto all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale.

L’attività dell’Azienda si compendia nella gestione dei servizi formativi e nella promozione della cultura formativa in ambito professionale.

Segnatamente, l’Agenzia istituisce corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, corsi di specializzazione, aggiornamento e formazione continua.

Scopo dell’Agenzia è anche quello di favorire il collegamento delle realtà scolastiche, culturali, economiche, socio educative e produttive con il sistema formativo, attraverso la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale.

L’Agenzia mette a disposizione aule per lezioni frontali e svariati laboratori (fra cui, ad esempio, laboratori di informatica, per CAD/CAM e AUTOCAD, per le cure estetiche, ecc.).

L’Azienda eroga altresì servizi di consulenza e servizi all’impresa - anche di carattere non formativo - con particolare attenzione alla qualità, ambiente, sicurezza e innovazione tecnologica.

L’Agenzia si occupa anche di svolgere attività per la promozione e lo sviluppo dei distretti industriali, mediante la partecipazione negli organismi di rappresentanza dei distretti.

L’Agenzia ha definito la propria struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure e le risorse, al fine di sviluppare, mantenere e migliorare nel tempo un Sistema Qualità conforme alla normativa ISO 9001:2015.

I rapporti fra l’Agenzia ed il Comune di Lumezzane

L’Agenzia è un Ente pubblico economico, strumentale del Comune di Lumezzane.

Nondimeno, il Comune rispetta l’autonomia gestionale dell’Azienda, amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamentali

manageriali, nel rispetto dei principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

Il Comune determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali, controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei limiti previsti dalla legge.

Tra l'Amministrazione comunale e l'Azienda viene stipulato un contratto di servizio nell'ambito del quale sono concordati:

- gli impegni programmatici dell'Azienda circa lo sviluppo degli *standard* qualitativi dei servizi erogati, anche al fine di contenere le revisioni tariffarie;
- gli impegni dell'Azienda in ordine al contributo finanziario da riconoscere all'Amministrazione comunale a titolo di interesse sul capitale di dotazione, di canone di concessione sui beni del demanio o patrimonio comunale e di eventuale utile di esercizio;
- gli impegni dell'Amministrazione comunale per il conferimento di capitale di dotazione in denaro o in beni immobili di interesse aziendale.

Gli impegni sottoscritti nel contratto sono dettagliati nel piano-programma approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.

Da ultimo si rileva come - a rappresentanza proporzionale del Consiglio Comunale - sia previsto il controllo della gestione dell'Azienda da parte della **Commissione di Vigilanza e Controllo** in tutte le sue attività, economiche, finanziarie, organizzative, gestionali e di pianificazione e monitoraggio.

Il Presidente della Commissione di Vigilanza e Controllo partecipa alle riunioni del CdA dell'Azienda, per trasparenza degli atti amministrativi.

L'Agenzia è anche soggetta al controllo della Corte dei Conti che verifica tutti gli atti ed adempimenti di carattere economico finanziario della stessa. Il predetto controllo è effettuato in maniera indiretta da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Lumezzane.

1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Cenni generali

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o D.lgs. 231/2001) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa

La responsabilità amministrativa degli enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);¹
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.)²;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)³
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)⁴;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)⁵;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)⁶;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

¹ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in vigore dal 28 novembre 2012.

² Anch'esso modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

³ Introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁴ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁵ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁶ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

B) Reati Informatici (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- ~~Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);~~ abrogato dalla L. 90/2024 e sostituito dall'art. 635-*quater*.1 c.p.;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (dall'art. 635-*quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629, co. 3, c.p.).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) Reati di turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter) ;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁷;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

G) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto

⁷ Introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 in vigore dal 28 novembre 2012.

previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9 dicembre 1999.

- Con il **D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80**, è stato introdotto il “**reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo**” (art. 270-quinquies.3 c.p.), che rientra tra i delitti presupposto di cui all'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001.

In considerazione della marginalità della suddetta modifica rispetto all'attività svolta dalla scuola e dei conseguenti rischi di responsabilità 231, l'Organismo di Vigilanza ritiene sufficiente l'aggiornamento della Parte Generale del MOG mediante il semplice richiamo normativo, senza necessità di ulteriori modifiche a procedure operative o controlli interni.

H) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-*bis* c.p.

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

L) Abusi di mercato

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinquies* TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);

- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

M) Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma, 3°-bis, 3°-ter e 5° D.lgs. 25.7.1998 n. 286).

N) reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

O) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Autoriciclaggio (Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

P) Reati in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- articolo 171 L. 633/1941;
- articolo 171-bis L. 633/1941;
- articolo 171-ter L. 633/1941;
- articolo 171-septies L. 633/1941;

- articolo 171-*octies* L. 633/1941;
- articolo 174-*sexies* L. 633/1941.

Q) Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

R) Reati Ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**:

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di *habitat in siti protetti* (art. 733-*bis* c.p.).

Con la **L. 6 giugno 2025, n. 82** sono state introdotte modifiche in materia ambientale che prevedono un **inasprimento delle sanzioni** per i reati di cui agli artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p., rientrando tra i delitti presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001.

Con il **D.L. 8 agosto 2025, n. 116**, sono state introdotte ulteriori fattispecie rilevanti ai fini dei reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001. In particolare:

- **Introduzione del reato di Impedimento del controllo** (art. 452-*septies* c.p.);
- **Introduzione del reato di Omessa bonifica** (art. 452-*terdecies* c.p.);
- **Introduzione di reati legati ad Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari** (art. 255-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- **Abbandono di rifiuti pericolosi** (art. 255-*ter* D.Lgs. 152/2006);
- **Combustione illecita di rifiuti** (art. 256-*bis* D.Lgs. 152/2006).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a) e b), 3°, 5° e 6° co.);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei “formulari” (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6°, 7° co. secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.);
- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, 2°, 3°, 5°, 11° e 13° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla l. 150/1992** “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla l. 157/1992 (art. 6, 4° co.);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dall'articolo 3, 6° co., della l. 549/1993** *“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*.

In relazione alla commissione dei **reati previsti dal D.lgs. 202/2007** *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*:

- Inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

S) Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero⁸.

Il Decreto Legge n. 145 dell'11 Ottobre 2024 *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”* ha modificato **l'Art. 22** D. Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), inserito **l'Art.18-ter** D. Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro),

⁸ L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica *“reati commessi all'estero”*, prevede:
“1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo”.

facenti parte **dell'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Il Decreto in esame ha inteso stabilire disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri, sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

T) Reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*» inserisce nel D. Lgs. 231 l'art. 25-terdecies, Razzismo e xenofobia. Il delitto richiamato è quello previsto dal comma 3-bis della legge 654/1975 (di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York, 7 marzo 1966).

Si precisa che, con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, non è prevista una specifica sezione, poiché gli stessi si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico.

U) Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Il secondo comma dell'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha aggiunto l'art.25 - quinquiesdecies al D. Lgs. 231/01 aggiungendo ai reati-presupposto la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti (comunemente descritto come reato di falsa fatturazione).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
(Articolo 2 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.)
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**
(Articolo 3 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1)
- **Dichiarazione infedele**
(Articolo 4 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1 e 1-ter)
- **Omessa dichiarazione**
(Articolo 5 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1 e 1-bis)

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
(Articolo 8 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis)
 - **Occultamento o distruzione di documenti contabili**
(Articolo 10 del D.L.gs 74/2000 modificato al comma 1)
 - **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**
(Articolo 11 del D.L.gs 74/2000)
 - **Casi particolari di confisca**
(Articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12- bis del D.L.gs 74/2000)
- V) **Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*septiesdecies* e art. 25-*duodevicies* del Decreto)

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante “**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**” con la quale nel Codice penale s’inserisce il **titolo VIII-bis**, rubricato “**Dei delitti contro il patrimonio culturale**”.

Per quanto attiene al Codice penale s’introducono i seguenti articoli che prevedono nuove fattispecie di reato:

- **518-bis “Furto di beni culturali”;**
- **518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;**
- **518-quater “Ricettazione di beni culturali”;**
- **518-quinquies “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”;**
- **518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;**
- **518-septies “Autoriciclaggio di beni culturali”;**
- **518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;**
- **518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;**
- **518-decies “Importazione illecita di beni culturali”;**
- **518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;**

- **518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;**
- **518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;**
- **518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”;** art. **518-quinquiesdecies “Casi di non punibilità”.**

Sono ulteriormente previsti i seguenti articoli:

- **518-sexiesdecies “Circostanze aggravanti”;**
- **518-septiesdecies “Circostanze attenuanti”;**
- **518-duodevicies “Confisca”.**

Viene in particolare prevista all’art.3 della legge l’introduzione nel **D.Lgs. n. 231/2001** della responsabilità degli enti – intesi come persone giuridiche, società ed associazioni – *all’art.25-septiesdecies* rubricato **“Delitti contro il patrimonio culturale”** e *all’art. 25-duodevicies* rubricato **“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**, costituenti nuovi reati presupposto.

L’art. 25-septiesdecies d.lgs. n. 231/2001 estende la punibilità delle persone giuridiche nel cui interesse e/o vantaggio risultino commessi i delitti a tutela del patrimonio culturale.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la riforma prevede, altresì, l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001, tra cui l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a due anni.

Con specifico riferimento **all’art. 25-duodevicies**, che fonda la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici è, invece, prevista la sola applicazione all’ente della sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, nell’ipotesi in cui l’ente o una sua unità organizzativa venga “stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti”, troverà applicazione la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche dell’Agenzia Formativa, non è prevista una specifica sezione, poiché non sussistono profili di rischio rispetto ai reati sopra elencati.

W) Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001)

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale in materia di tutela degli animali.

Con la **L. 6 giugno 2025, n. 82** sono state introdotte disposizioni che includono tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell’art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001, i seguenti delitti:

- **Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);**
- **Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);**
- **Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);**
- **Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);**
- **Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).**

In considerazione della natura delle attività svolte dalla scuola, che non comportano utilizzo o gestione di animali nell’ambito delle attività istituzionali, il rischio di commissione di tali reati appare estremamente limitato. Pertanto, l’Organismo di Vigilanza ritiene sufficiente il richiamo normativo nella Parte Generale del MOG, senza necessità di introdurre ulteriori procedure o presidi di controllo specifici.

X) Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

L’**art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001** prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione dei reati di contrabbando, disciplinati dalla normativa doganale.

In particolare, tali fattispecie sono oggi disciplinate dal **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale**, di cui al **D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141**, che individua le condotte di contrabbando connesse all’introduzione, esportazione o detenzione di merci in violazione delle disposizioni doganali e fiscali.

Con il **D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 81** sono state introdotte circostanze aggravanti in materia di contrabbando, con conseguente adeguamento del

sistema sanzionatorio rilevante anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Le aggravanti sono disciplinate **dall'art. 88 del D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141** (Testo Unico Doganale).

In considerazione della natura delle attività svolte dalla scuola, che non comportano operazioni di importazione, esportazione o gestione di merci soggette a controlli doganali, il rischio di commissione di tali reati risulta estremamente remoto. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza ritiene sufficiente il richiamo normativo nella Parte Generale del MOG, senza necessità di introdurre specifiche procedure o presidi di controllo.

1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all’Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

Il **D. Lgs. 19 marzo 2024 , n. 31** *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”* ha apportato le seguenti modifiche all’art. 7:

Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all’articolo 59, al comma 1, le parole: «dall’articolo 405» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 407 -bis »;*

b) *all’articolo 61, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell’ente».*

Si riportano gli articoli 59 e 61 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 come modificati dal D. Lgs. 31/24:

«Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo) .

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407- bis, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.»

«Art. 61 (Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare).

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente . Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.».

1.4 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'Ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia

2.1 La Corporate Governance dell’Agenzia

Sono organi dell’Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e l’Organo di Revisione.

Di seguito vengono riepilogate – a titolo esemplificativo - talune attività di competenza del **Consiglio di Amministrazione** dell’Agenzia.

Segnatamente, trattasi dell’adozione del c.d. piano-programma, dell’approvazione del bilancio, nonché del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione determina, altresì, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa.

Il **Presidente** ha la rappresentanza dell’Azienda nei rapporti con gli organi comunali e con i terzi pubblici e privati.

Il **Direttore** è nominato dal Consiglio di amministrazione, a seguito di pubblico concorso o preselezione adeguatamente pubblicizzata.

Il Direttore ha la rappresentanza legale ed assume la responsabilità gestionale dell’Azienda, sovrintendendo all’attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell’Agenzia.

L’**Organo di Revisione**, composto da un membro iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, è nominato dalla Giunta comunale unitamente ad un suo supplente.

Il Revisore vigila sulla regolarità contabile e sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell’Azienda, di cui altresì comprova la regolarità dei bilanci e degli altri atti.

Il Revisore presenta periodicamente al Sindaco una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Azienda e relaziona con puntualità sui progetti di bilancio pluriennale ed annuale.

Esprime altresì il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda e dal Sindaco o Assessore delegato.

2.2 Adozione e aggiornamento del Modello

Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia in data 28 marzo 2011.

Il Modello è stato successivamente aggiornato in data 06/02/2014 nella seconda edizione, in considerazione delle modifiche normative nel frattempo intervenute, nonché degli apporti giurisprudenziali e dottrinari che si sono espressi in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L’attuale Modello viene aggiornato in data xx aprile 2025 nella settima edizione, in considerazione dell’inserimento di nuovi reati.

2.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l’adozione del Modello

Con l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo l’Azienda si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto dell’Agenzia, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili all’Agenzia;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dall’Agenzia in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività d’impresa;
- consentire all’Agenzia di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l’immagine dell’Agenzia.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e nel tempo aggiornate, nonché alle “*Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione – formazione – lavoro*”.

2.4 Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione;
- i Dipendenti (inclusi i Tutor);
- i Consulenti ed i Collaboratori (inclusi i Formatori), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.5 La costruzione e l'aggiornamento del Modello dell'Agenzia

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione ed all'aggiornamento del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dall'Agenzia (a titolo esemplificativo: Statuto, Visura Camerale, Organigramma, Documento Programmatico per la Sicurezza, Manuale Qualità, Manuale per la rendicontazione a costi reali, Regolamento disciplinante le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'Agenzia, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto;
- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con l'Azienda, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza

- oppure “OdV”);
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

2.6 La mappatura dei rischi “231”

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente, sono stati individuate le attività a rischio dell’Agenzia, tenendo conto dell’attuale operatività dell’Azienda e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

e segnatamente:

- Monitoraggio dei requisiti necessari a mantenere l’accreditamento.
- Predisposizione della documentazione per il mantenimento /rinnovo dell’accreditamento.
- Gestione dei rapporti con la Regione in costanza di accreditamento per comunicazioni relative alla variazione dei requisiti o risposte in merito a richieste di chiarimenti.
- Invio richieste di finanziamento.
- Gestione delle erogazioni pubbliche.
- Inserimento dati rilevanti per ottenere il finanziamento nel sistema informatico interno ed esterno.
- Rendicontazione e invio richiesta liquidazione alla P.A.
- Gestione delle ispezioni/ accertamenti/controlli/ sopralluoghi da parte della Regione Lombardia sul possesso dei requisiti necessari per l’accreditamento.
- Consegna dei documenti in sede di ispezioni sul rispetto dei requisiti.

2. Gestione del contenzioso

3. Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria

4. Gestione delle offerte formative

e segnatamente:

- Preparazione e presentazione offerta formativa.
- Preparazione e presentazione documentazione di accompagnamento.
- Prenotazione dote.
- Scelta dei docenti.
- Raccolta delle iscrizioni.
- Preparazione del materiale didattico.
- Svolgimento dei corsi /tenuta e controllo dei registri di rilevazione delle presenze.
- Gestione delle prove finali e consegna degli attestati.

5. Selezione e gestione dei Dipendenti (assunzioni, determinazione delle retribuzioni e rimborsi spese)

6. Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)

7. Selezione e gestione dei Docenti e Formatori

8. Gestione dei flussi finanziari (provenienti dalla PA, pagamenti delle quote di partecipazione ai corsi)

9. Gestione della sicurezza informatica

e segnatamente:

- Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione.
- Gestione e protezione della postazione di lavoro.
- Utilizzo di firma elettronica.
- Predisposizione ed invio telematico di scritture private e/o attestazioni e/o dichiarazioni sostitutive di certificati o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
- Gestione degli *output* di sistema e dei sistemi di memorizzazione.
- Gestione e protezione delle reti.
- *Installazione di software protetti.*

10. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

11. Gestione del sistema di prevenzione e protezione

12. Gestione delle attività ad impatto ambientale

2.7 La struttura del Modello dell’Agenzia

Il Modello si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

Parte generale - La segnalazione di illeciti e la tutela del segnalante (Whistleblower)

L’attuale Modello Organizzativo – Parte Generale viene aggiornato ed integrato a seguito dell’approvazione del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, n. 63) recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il decreto adotta una nuova disciplina a carattere generale riguardante la protezione delle persone che segnalano, tra l’altro, condotte illecite rilevanti per la disciplina della responsabilità degli enti per reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o violazione del Modello Organizzativo Gestionale (MOG) previsto dal medesimo decreto.

Tale nuova disciplina, denominata Whistleblowing, sostituisce quella in precedenza prevista dall’art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs. 231/2001, introdotti dall’art. 2 del D. Lgs. 30 novembre 2017 n. 179.

A tal fine Agenzia Formativa ha istituito un canale di comunicazione interno, ovvero tramite la **Piattaforma Whistleblowing teseo erm**, per effettuare segnalazioni di violazioni effettive o sospette senza timore di subire ritorsioni e nel massimo rispetto delle tutele fornite al segnalante al quale il segnalante può ricorrere.

La piattaforma presenta un portale personalizzato, garantendo il rispetto di tutti i requisiti legali necessari, inclusi quelli previsti per l’organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.– Codice sulla protezione dei dati personali; Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

La piattaforma permette a tutti gli stakeholder interni ed esterni di inviare segnalazioni a predeterminati soggetti autorizzati a gestire la segnalazione (COMITATO INTERNO WHISTLEBLOWING) al fine di garantire una comunicazione efficace e riservata.

L'accesso alla piattaforma avviene attraverso il seguente link:

<https://agenziadontedoldi.wb.teseoerm.com/#/>

Resta salva la possibilità di effettuare segnalazioni anonime utilizzando il canale di posta ordinaria.

Agenzia Formativa ha adottato un “REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)” che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Parte Speciale

Segnatamente:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio, reati tributari e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari;
- **Parte Speciale D:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale E:** Reati ambientali.

Nondimeno, i reati sopra non espressamente previsti, si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico, nonché dai presidi di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia.

2.8 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'organo dirigente.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello sono apportate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, su informativa dell'Organismo di Vigilanza dell'Agenzia.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia delibera relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1 Principi generali

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice dell'Agenzia o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata.

La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, l'Azienda ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: nell'ambito degli Enti medio grandi implica la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza/aggiornamento del modello che sia priva di mansioni operative.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

L'Agenzia, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale.

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;

6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 Compiti dell'OdV

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso documento nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si avvale di tutte le funzioni aziendali.

Svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'Agenzia;

- segnalazione al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- diffusione del Modello ai Destinatari anche con il supporto dell'*intranet* aziendale;
- valutazione e proposta dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

3.5 Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** e la **seconda**, a **cadenza semestrale** (il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno), attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel semestre, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari,

all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

3.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) segnalazioni;**
- ii) informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Privacy*): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici dell'Agenzia e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico dell'Agenzia, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza

Presso “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi”

via Rosmini, 14

25067- Lumezzane (BS)

che di posta elettronica all’indirizzo:

odv@agenziadontedoldi.com

L’Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell’ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L’OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l’identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Agenzia o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Informazioni

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l’area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all’OdV le informazioni concernenti:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti l’Azienda;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni all’Agenzia, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all’effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all’effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull’evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe, delle procure, nonché il mansionario adottato dall’Agenzia.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all’OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all’Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati e/o eventualmente comunicati all’OdV.

4. Diffusione del Modello e attività di formazione

4.1 Disposizioni generali

L'Azienda intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per l'Agenzia.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dall'Agenzia, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dal Direttore coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti è consegnato un *set* informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 Formazione dei Dipendenti e dei Docenti

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sotto enucleato.

L'Agenzia prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”

L'Azienda impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali Consulenti e Collaboratori (nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso) attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5. Sistema sanzionatorio

5.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

L'Agenzia, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2 Le sanzioni

Provvedimenti per inosservanza dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dall'Agenzia sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori Dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale** (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

Il provvedimento del **RICHIAMO VERBALE** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento del **RICHIAMO SCRITTO** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

La **MULTA NON SUPERIORE ALL'EQUIVALENTE DI 3 ORE DI STIPENDIO BASE** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dall'Agenzia), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dall'Agenzia relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dall'Azienda o in ordine a tematiche ad essi relative.

Il **PROVVEDIMENTO DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE SINO AD UN MASSIMO DI 3 GIORNI** si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui sopra.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON PREAVVISO** si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO** si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

Provvedimenti per inosservanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il CdA, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate: richiamo verbale e richiamo formale scritto.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge

In caso di violazione da parte di un componente dell'Organo di Revisione, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti opportuni.

Provvedimenti per inosservanza dei Consulenti e Collaboratori

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti, dei Collaboratori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.